

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
89030 (PROV. DI REGGIO CALABRIA)
TEL. 0964/902051 – FAX 0964/902808

Prot. 1912
28/08/2012



DISCIPLINARE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

L'anno DUEMILADODICI il giorno 28 (ventotto) del mese di agosto presso la sede municipale, tra il Sig. POLITANO' BRUNO, nato a BRUZZANO ZEFFIRIO (RC) il 17/03/1959, responsabile dell'area amministrativa, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Bruzzano Zeffirio (prov. di Reggio Calabria), C.F.: 81001670801, e l'Avv. CONDEMI CATERINA, nata a FERRUZZANO (prov. di R.C.) il 01/02/1955, C.F.: CNDCRN55B41D557E, del Foro di Locri (RC);

PREMESSO

- che il Comune di Bruzzano Zeffirio non dispone di un Ufficio Legale che possa assicurare la consulenza legale oltre la difesa dell'Ente in tutte le controversie attive e passive;
- che l'esperienza recente ha evidenziato l'esigenza di imprimere continuità e coerenza, ottenendo dal professionista prescelto, oltre alla tempestività nella tutela giudiziaria, anche un maggiore approfondimento delle problematiche, in linea con la dinamica giurisprudenziale;
- che, per un efficace espletamento delle funzioni connesse al perseguimento dell'obiettivo di cui sopra, si rende necessario avvalersi di un professionista che sia in grado di garantire la consulenza legale e la difesa in giudizio dinanzi ai competenti organi giudicanti;
- che l'incarico concerne la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie che vede il Comune parte attiva o passiva delle stesse ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero di intervenire in giudizio;
- che l'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- che si procederà ad affidare di volta in volta l'incarico della difesa al legale incaricato, salvo che per ragioni di opportunità, di incompatibilità e/o altre valide motivazioni si decida di assegnarlo ad altro professionista;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di incarico di consulenza, difesa e patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART. 1

Il Comune di Bruzzano Zeffirio affida al predetto legale, che accetta, l'incarico di consulenza ed assistenza legale.

ART. 2

Il predetto legale si obbliga ad assumere la difesa del Comune di Bruzzano Zeffirio in tutte le liti attive e passive, sia in quelle pendenti in cui il Comune non si è ancora costituito, sia in quelle future e per tutta la durata del presente disciplinare.

Si obbliga, altresì, a prestare la propria opera di assistenza e consulenza legale.

L'incarico prevede la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, la consulenza e l'assistenza in tutte le controversie giudiziarie attive e passive dell'Ente, ad eccezione dei giudizi davanti il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, compresi la connessa attività istruttoria ed eventuali pareri su problematiche che dovessero insorgere nell'espletamento dell'attività amministrativa.

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione ai consigli forniti. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, essendo l'obbligo del legale limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

Il legale dovrà assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento stragiudiziale; in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

L'Avvocato che verrà incaricato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, etc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale, nel periodo di vigenza e per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico non comprende le controversie già pendenti di fronte alle stesse autorità giurisdizionali di cui alla prima parte, già conferite con apposito incarico ad altri professionisti ed avvocati, in virtù di precedenti incarichi e mandati *ad litem*.

L'Ente resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al professionista altri avvocati, in relazione al grado di giudizio e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, con assunzione dei relativi oneri e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per la nomina del legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

ART. 3

L'incarico ha natura esclusivamente di tipo professionale e non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato.

Per l'espletamento dell'incarico il professionista utilizzerà il proprio studio privato.

ART. 4

A far data della firma del presente disciplinare, il professionista si impegna a non assumere difese contro il Comune di Bruzzano Zeffirio, né personalmente né tramite procuratori o collaboratori di studio, e a rinunciare in via formale e sostanziale al mandato relativo ad eventuali controversie in corso contro questo Comune.

ART. 5

Il compenso annuale globale previsto è pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA e C.P.A., rimborso spese generali e ritenuta d'acconto, o eventuale altra tipologia contributiva fiscale, a seconda della posizione di ogni singolo professionista. Il compenso sarà liquidato in rate trimestrali posticipate previa presentazione di regolare fattura e sarà assoggettato ad IVA, contributo di legge, previdenza ed assistenza, oltre le ritenute previste dalla legge.

Alla scadenza dell'incarico il professionista ha l'obbligo di portare a termine i giudizi pendenti ed iniziati dopo tale incarico.

In questo caso al professionista sarà riconosciuto un compenso, limitatamente all'attività prestata successivamente alla scadenza del disciplinare, che verrà con lo stesso concordato e che comunque si dovrà attestare in misura non superiore ai minimi tariffari decurtato del 30% (trenta%). Le competenze risultanti da apposite parcelle dovranno essere munite del visto dell'Ordine degli Avvocati limitatamente all'attività esercitata successivamente alla scadenza del presente atto.

Qualora la convenzione dovesse essere rinnovata, l'attività da ultimo menzionata sarà retribuita nei termini e modi previsti dal nuovo accordo.

L'Amministrazione si impegna anche ad anticipare eventualmente le spese vive previa richiesta documentata da parte dell'avvocato incaricato. Per le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori del Circondario del Tribunale di Locri, verranno rimborsate le spese di viaggio moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi.

ART. 6

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi, etc., le spese legali liquidate dal Giudice in favore dell'Ente saranno incamerate dall'Ente medesimo.

Tali competenze, una volta effettivamente riscosse, una parte, nella misura percentuale del 30% sarà versata dal Comune in favore del legale incaricato.

ART. 7

L'incarico ha la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, salvo recesso da parte del professionista prima della scadenza contrattuale con preavviso di almeno due mesi o revoca da parte dell'Amministrazione per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti.

ART. 8

I rapporti tra il Comune ed il legale sono definiti dal presente disciplinare.

La sottoscrizione del disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto nel disciplinare si rinvia alle norme del Codice Civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 9

L'eventuale disaccordo sull'applicazione del presente contratto sarà risolto da un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dal professionista, uno nominato dall'Ente e il terzo dai membri designati dalle parti contraenti.

ART. 10


In caso d'uso le spese di registrazione del presente atto saranno a carico del professionista.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile dell'area amministrativa

Bruno Politanò



L'Avv.

